Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 344

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 dicembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1984, n. **835**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, recante misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali . Pag. 10468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **836**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia . . . . Pag. 10468

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 17 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Teknicoop - Cooperativa a r.l. », in Venegazzù di Volpago del Montello, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 10474

DECRETO 26 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edizioni Jaca Book a r.l. », in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 10475

DECRETO 29 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Am.Pe.Te. a r.l., in Pomigliano d'Arco, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 10475

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 dicembre 1984.

Autorizzazione alla S.p.a. La Futura, in Milano, ad estendere l'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni . . . . Pag. 10475

DECRETO 10 dicembre 1984.

Autorizzazione alla S.p.a. La Terra, in Firenze, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni . . . . Pag. 10476

DECRETO 10 dicembre 1984.

Diniego dell'autorizzazione alla SAT - Società assicuratrice tabacchi S.p.a., in Lecce, ad estendere l'attività assicurativa in vari rami danni . . . . Pag. 10476

DECRETO 10 dicembre 1984.

Autorizzazione all'ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige, in Trento, ad estendere l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo cauzione . . . . Pag. 10477

Ministero della marina mercantile

DECRETO 20 novembre 1984.

Riserva di pesca nel mare territoriale italiano antistante tutte le coste italiane . . . . Pag. 10477

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 giugno 1984, n. **837.**

Autorizzazione alla Fondazione per lo studio delle malattie del sangue, in Bologna, ad accettare una donazione. Pag. 10478

DECRETO 14 settembre 1984, n. **838.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « SS. Nome di Maria », in Capriate S. Gervasio, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni Pag. 10478

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 10478

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 10479

Ministero del tesoro:

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Bra . . . . Pag. 10479

Modificazioni agli statuti del Banco di Sicilia e della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità . . . . Pag. 10479

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 10480

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 8 ottobre 1984: « Impegno della somma complessiva di lire un miliardo a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (residui 1983) ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 324 del 24 novembre 1984) . . Pag. 10481

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Autorizzazione al Movimento federativo democratico ad effettuare il censimento delle abitazioni che possono formare oggetto di requisizione da parte dei sindaci interessati. (Ordinanza n. 432/FPC/ZA) . . . . . . Pag. 10481

Ulteriore assegnazione di fondi al prefetto di L'Aquila per far fronte alle necessità derivate dai terremoti del 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 433/FPC/ZA) . . Pag. 10481

Costituzione della commissione per l'esame degli aspetti tecnico-amministrativi per la realizzazione di un sistema informativo per la protezione civile e per il coordinamento delle attività svolte nell'ambito delle relative convenzioni. (Ordinanza n. 434/FPC/ZA) . . . . Pag. 10481

Assegnazione di seicento alloggi costruiti in località Monteruscello I nel comune di Pozzuoli. Abbreviazione di termini. (Ordinanza n. 435/FPC/ZA) . . . . . . Pag. 10482

Avviso di rettifica all'ordinanza 19 ottobre 1984, numero 377/FPC/ZA: « Disciplina dei compiti dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980 in Campania e Basilicata ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 299 del 30 ottobre 1984) . . . . . Pag. 10482

Ministro per il coordinamento della protezione civile (Designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219): Conferma del prefetto ing. Alessandro Giomi nell'incarico di capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 24/219/ZA) . . Pag. 10482

Comitato interministeriale dei prezzi: Errata-corrige al provvedimento concernente il prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale CEE » ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 2956, 2957 e 3029 rispettivamente del 18 ottobre 1984, 22 ottobre 1984 e 29 ottobre 1984. (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 330 del 30 novembre 1984) . . Pag. 10483

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro:

Concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 10483

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro Pag. 10487

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a ventidue posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine . . . . Pag. 10487

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino . . . . Pag. 10487

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna . . . . Pag. 10487

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina . . . . Pag. 10487

Concorso a sette posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Siena . . . . Pag. 10488

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pavia . . . . Pag. 10488

Diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di assistente amministrativo presso l'Università di Ancona. Pag. 10488

Avviso di rettifica al concorso, per titoli, a sessantatre posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 333 del 4 dicembre 1984) . . . . . . Pag. 10488

Corte dei conti:

Graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Ancona . . . . Pag. 10488

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Bologna . . . . Pag. 10489

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva . . . . . . Pag. 10490

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo A.S., fra laureati in chimica Pag. 10492

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a sessantadue posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo ingegneri-architetti, fra laureati in ingegneria, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari . . Pag. 10493

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano: Concorsi pubblici a due posti di chimico del personale direttivo degli uffici del veterinario di confine di Fortezza e Campo Trens, a tre posti di procuratore del personale di concetto dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ad un posto di agente tecnico del personale ausiliario tecnico del compartimento A.N.A.S. di Bolzano e ad otto posti di cassiere del personale di concetto delle tasse e imposte indirette . . . Pag. 10493

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 10493

REGIONI

Regione Calabria

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **31.**

Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero . . . . . Pag. 10494

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **61.**

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 59/1984. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 86/1980. Pag. 10498

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **62.**

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali. Modificazioni . . . Pag. 10498

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **63.**

Integrazione della legge regionale n. 48/1981. Provvedimenti a favore degli impianti collettivi realizzati a norma del regolamento (CEE) n. 17/64 . . . . . . Pag. 10499

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **64.**

Agevolazioni creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge n. 319/76, e successive modificazioni . . . . Pag. 10499

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. **65.**

Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi. Pag. 10500

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. **66.**

Norme per l'erogazione dei contributi assistiti dal finanziamento statale aggiuntivo per l'anno 1984 (legge 17 maggio 1983, n. 217) . . . . Pag. 10502

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 344 DEL 15 DICEMBRE 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1984.

Normativa per la registrazione degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (Pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi.

(6068)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 344 DEL 15 DICEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni dell'incorporato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità » effettuata il 3 dicembre 1984, riguardante obbligazioni 6 % serie ordinaria ventennali.

(6830)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1984, n. **835**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, recante misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, recante misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, *le parole* « 31 dicembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 maggio 1984 »;

dopo il comma 1 *è aggiunto il seguente*:

« 1-*bis*. Gli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 2, *dopo le parole* « policlinici universitari », *è aggiunta la seguente*: « statali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 19 *dicembre* 1984.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **836**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 42 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle sottoindicate scuole di specializzazione e relativa normativa generale:

scuola di specializzazione in pediatria;
scuola di specializzazione in chirurgia generale;
scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;
scuola di specializzazione in chirurgia toracica;
scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
scuola di specializzazione in medicina interna;
scuola di specializzazione in microbiologia;
scuola di specializzazione in radiologia;
scuola di specializzazione in cardiologia.

Titolo III

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

(norme comuni a tutte le scuole di specializzazione)

Art. 43. — Sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia:

scuola di specializzazione in pediatria;
scuola di specializzazione in chirurgia generale;
scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;
scuola di specializzazione in chirurgia toracica;
scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
scuola di specializzazione in medicina interna;
scuola di specializzazione in microbiologia;
scuola di specializzazione in radiologia;
scuola di specializzazione in cardiologia.

Art. 44. — Le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia hanno per finalità il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialisti.

Art. 45. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprende più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 46. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversamente indicato nei particolari ordinamenti delle scuole; è richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 47. — Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.

Art. 48. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà anche svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione, decreto ministeriale 16 settembre 1982;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, integrato dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 49. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando, per il passaggio all'anno di corso successivo, deve sostenere un esame teorico-pratico sulle attività didattiche, cliniche e di ricerca seguite. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline comprensivo delle attività pratiche prescritte da rapportarsi in trentesimi.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 50. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento concordato con un professore ufficiale della scuola e da lui ufficialmente approvato.

L'esame finale verrà sostenuto di fronte ad una commissione costituita dal direttore della scuola, dal professore che ha seguito la preparazione della dissertazione scritta e da almeno altri cinque docenti della scuola stessa. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista.

Art. 51. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 52. — Le attività pratiche consistono nella frequenza di servizi e/o laboratori e/o di ambulatori delle strutture afferenti alla scuola o acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario e dovranno essere svolte nell'arco dell'anno accademico per un periodo di tempo non inferiore a mesi cinque con frequenza settimanale non inferiore a giorni tre.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza dei servizi, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 2.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 53. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in pediatria, che conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 54. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 55. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 56. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 57. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 58. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica (quadriennale) I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia (biennale) I;
chirurgia pediatrica (biennale) I;
pediatria preventiva e sociale (biennale) I;
clinica pediatrica (quadriennale) II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia (biennale) II;
pediatria preventiva e sociale (biennale) II;
chirurgia pediatrica (biennale) II;
cardiologia (biennale) I;
endocrinologia (biennale) I;
ematologia (biennale) I;
immunologia (biennale) I;
gastroenterologia (biennale) I;
clinica pediatrica (quadriennale) III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia (biennale) II;
endocrinologia (biennale) II;
ematologia (biennale) II;
immunologia (biennale) II;
gastroenterologia (biennale) II;
clinica pediatrica (quadriennale) IV.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 59. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale .

Art. 60. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 61. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 62. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sette per ogni anno e complessivamente trentacinque per l'intero corso di studi.

Art. 63. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 64. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale) ;
patologia speciale chirurgica (triennale)
semeiotica chirurgica (biennale) I;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale) II;
patologia speciale chirurgica (triennale) II;
semeiotica chirurgica (biennale) II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale) III;
patologia speciale chirurgica (triennale) III;
semeiotica strumentale ed endoscopia;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale) IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale) V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.

Art. 4.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 65. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica che conferisce il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica.

Art. 66. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 67. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 68. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 69. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 70. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° *Anno*:

biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria statistica sanitaria;
biochimica analitica (biennale) I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica (biennale) II con esercitazioni.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria.

INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO

1° *Anno*:

biologia generale e speciale;
biochimica generale;
biometria;
biochimica applicata con esercitazioni;
elementi di fisiopatologia.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica analitica e strumentale;
biochimica patologica;
chimica clinica;
laboratorio (biennale) I;
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
elementi di immunologia e tecniche immunochimiche;
tecniche radioisotopiche di laboratorio;
enzimologia clinica;
laboratorio (biennale) II;
elementi di emotologia.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
farmaci e veleni;
l'automazione in chimica clinica;
chimica clinica comparata;
informatica medica;
elementi di legislazione sanitaria.

Art. 5.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 71. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in chirurgia toracica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 72. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 73. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 74. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di tre per ogni anno di corso e complessivamente quindici per l'intero corso di studi.

Art. 75. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 76. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia descrittiva e topografia del torace e degli organi endotoracici;

anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I;

anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) I;

patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

elementi di terapia medica delle cardioangiopatie;

elementi di fisioterapia respiratoria;

diagnostica radiologica delle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II;

tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) I;

tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) II;
terapia chirurgia della tbc pleuropolmonare.

Art. 6.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 77. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia che conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 78. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 79. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 80. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 81. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 82. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese).

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) IV.

Art. 7.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 83. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in medicina interna che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Art. 84. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 85. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 86. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente cinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 87. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 88. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia e istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia e istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.

Insegnamenti complementari:

farmacologia clinica;
immunologia clinica;
genetica medica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
gerontologia e geriatria;
reumatologia (conferenze);
biometria e statistica sanitaria (conferenze).

Art. 8.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 89. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in microbiologia che conferisce i seguenti diplomi:

1) specialista in microbiologia: indirizzo «medico»;

2) specialista in microbiologia: indirizzo « tecniche microbiologiche ».

Art. 90. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 91. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. I primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei due indirizzi previsti: « indirizzo medico » e « indirizzo in tecniche microbiologiche ».

Art. 92. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente quaranta per l'intero corso di studi. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire.

Art. 93. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica, medicina veterinaria, odontoiatria, scienze naturali, ingegneria, chimica e tecnologia farmaceutica.

Art. 94. — La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Art. 95. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale (biennale) I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale
genetica dei microorganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale (biennale) II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microorganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale (biennale) I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale (biennale) II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microorganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale (biennale) I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:

tecniche batteriologiche e batteriologia speciale (biennale) II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico dell'ambiente;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.

Art. 9.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 96. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Art. 97. — La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di afferenza del direttore della scuola.

Art. 98. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 99. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per ogni anno di corso e complessivamente cento per l'intero corso di studi.

Art. 100. — La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 101. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia

Art. 102. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno* (comune agli indirizzi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune agli indirizzi di radiodiagnostica e radioterapia oncologica):

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

radiològia;

dosimetria applicata.

3° *Anno* (indirizzo radiodiagnostico):

tecniche speciali e relativa semeiotica (diagnostica senologica, angiografia) (biennale) I;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (biennale) I.

4° *Anno* (indirizzo radiodiagnostico):

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC, risonanza nucleare magnetica) (biennale) II;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (biennale) II.

3° *Anno* (indirizzo radioterapia oncologica):

oncologia generale;
oncologia clinica (biennale) I;
tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica (biennale) II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 10.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 103. — E' istituita presso l'Università degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 104. — La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola.

Art. 105. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 106. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente sedici per l'intero corso di studi.

Art. 107. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 108. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale) I;

biochimica e biofisica;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare;

informatica medica e strumentazione biomedica (biennale) I.

2° *Anno*:

anatomia patologica (biennale) I;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale) II;

patologia e clinica cardiovascolare (triennale) I;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) II;

informatica medica e strumentazione biomedica (biennale) II;

radiologia (biennale) I;

aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica (biennale) II;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) III;

patologia e clinica cardiovascolare (triennale) II;

radiologia (biennale) II;

terapia medica e farmacologia clinica (biennale) II.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (quadriennale) IV;

patologia e clinica vascolare (triennale) III;

terapia medica e farmacologia clinica (biennale) II;

terapia chirurgica;

terapie intensive cardiologiche.

Inoltre sono previste le seguenti materie opzionali:

cardiologia sportiva;
psicologia applicata alla cardiologia;
medicina legale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1984
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Teknicoop Cooperativa a r.l. », in Venegazzù di Volpago del Montello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Teknicoop - Cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Venegazzù di Volpago del Montello (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Teknicoop - Cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Venegazzù di Volpago del Montello (Treviso), costi-

tuita per rogito notaio dott. Battista Parolin in data 1° settembre 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Durante Antonio, nato a Scorzé (Venezia) il 5 dicembre 1950 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

(6812)

DECRETO 26 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edizioni Jaca Book a r.l. », in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 13 al 17 dicembre 1983 nei confronti della società cooperativa « Edizioni Jaca Book a r.l. », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Edizioni Jaca Book a r.l. », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Angelo Chiodi Daelli in data 4 marzo 1970 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Azimonti Pierino, nato il 22 dicembre 1909 e residente a Busto Arsizio, via Ferrini, 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6813)

DECRETO 29 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Am.Pe.Te. a r.l., in Pomigliano d'Arco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata l'8 e il 9 febbraio 1983 nei confronti della società cooperativa Am.Pe.Te. a r.l., con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Am.Pe.Te. a r.l., con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito notaio Vincenzo del Genio di Portici in data 21 maggio 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gennaro Del Gaudio, nato il 27 aprile 1940, domiciliato in Napoli, via Arenella, 97, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6810)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 dicembre 1984.

Autorizzazione alla S.p.a. La Futura, in Milano, ad estendere l'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 23 aprile 1979 de La Futura - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli aerei, incendio (energia nucleare), altri danni ai beni (rischi non autorizzati), R.C. aeromobili, credito, cauzione, perdite pecuniarie (rischi non autorizzati), tutela giudiziaria;

Viste le lettere in data 19 luglio 1984 e 30 ottobre 1984, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assi-

curazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 novembre 1984;

Decreta:

La Futura - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nel territorio della Repubblica nei rami malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli aerei, incendio (energia nucleare), altri danni ai beni (tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati), R.C. aeromobili, perdite pecuniarie (tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati), tutela giudiziaria, nonché le assicurazioni e la riassicurazione, limitatamente agli affari italiani, nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6833)

DECRETO 10 dicembre 1984.

Autorizzazione alla S.p.a. La Terra, in Firenze, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1984 de La Terra, compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere la autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 novembre 1984;

Decreta:

La Terra, compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aereomobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria, nonché le assicurazioni e la riassicurazione, limitatamente agli affari italiani, nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6834)

DECRETO 10 dicembre 1984.

Diniego dell'autorizzazione alla SAT - Società assicuratrice tabacchi S.p.a., in Lecce, ad estendere l'attività assicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 23 gennaio 1984 della S.p.a. S.A.T. - Società assicuratrice tabacchi, con sede in Lecce, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nell'intero ramo incendio oltre che nei rami infortuni, malattie, furti, responsabilità civile terzi e trasporti;

Vista la lettera in data 4 ottobre 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni per difetto dei requisiti di cui agli articoli 9 e 14 della legge n. 295/78;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 6 novembre 1984 ha espresso parere negativo per i medesimi motivi indicati dall'ISVAP;

Decreta:

Alla S.p.a. S.A.T. - Società assicuratrice tabacchi, con sede in Lecce è fatto diniego dell'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nei rami incendio (nei rischi diversi da quelli già autorizzati), infortuni, malattie, furti, responsabilità civile terzi e trasporti, per i motivi citati in premessa.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6835)

DECRETO 10 dicembre 1984.

Autorizzazione all'ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige, in Trento, ad estendere l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo cauzione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private, contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 17 luglio 1984 della ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige - Società mutua di assicurazioni, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo cauzione;

Vista la lettera in data 3 ottobre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 novembre 1984;

Decreta:

L'ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige - Società mutua di assicurazioni, con sede in Trento, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione, limitatamente agli affari italiani, nel ramo cauzione.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6836)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 novembre 1984.

Riserva di pesca nel mare territoriale italiano antistante tutte le coste italiane.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 221 del codice della navigazione;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 359, recante modificazioni all'art. 2 del codice della navigazione;

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto l'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture;

Visto l'art. 100 del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea del 22 gennaio 1972, ratificato e reso esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio del 25 gennaio 1983 che autorizza gli Stati membri a mantenere, fino al 31 dicembre 1992, il regime definito dall'art. 100 del predetto trattato di adesione del 1972 e ad estendere sino a dodici miglia marine, per tutte le acque soggette alla loro sovranità o alla loro giurisdizione, il limite di sei miglia previsto dall'articolo suddetto;

Sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Articolo unico

Entro la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine, calcolate dalle linee di base, lungo tutte le coste continentali e insulari della Repubblica la pesca è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali.

Ai cittadini e alle navi da pesca degli altri Stati è fatto divieto di svolgere attività di pesca nella zona predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

Il Ministro: CARTA

(6944)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 giugno 1984, n. **837.**

Autorizzazione alla Fondazione per lo studio delle malattie del sangue, in Bologna, ad accettare una donazione.

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione per lo studio delle malattie del sangue, in Bologna, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella somma di L. 25.000.000, disposta dalla sig.ra Dina Trippa ved. Vianelli con atto 15 aprile 1982, n. 21499/14336 di repertorio, a rogito dott. Enrico Candi, notaio in Bologna e registrato a Bologna in data 16 aprile 1982 al n. 6096.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1984
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 150

DECRETO 14 settembre 1984, n. **838.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « SS. Nome di Maria », in Capriate S. Gervasio, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bergamo 24 febbraio 1983, integrato con due dichiarazioni del 2 marzo e del 19 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia « SS. Nome di Maria », in frazione Crespi d'Adda del comune di Capriate S. Gervasio (Bergamo). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima. La chiesa viene inoltre autorizzata ad accettare: la donazione disposta dalla « Manifattura Rossari e Varzi » S.p.a., in Galliate, con atto pubblico 7 maggio 1982, n. 28788 di repertorio, a rogito dott. Santo Patané, notaio in Capriate S. Gervasio, consistente nel sacro edificio e sagrato, sito in comune di Capriate S. Gervasio, il tutto descritto nella perizia giurata 12-13 gennaio 1983 del geometra Mario Amboni e valutato L. 327.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; la donazione disposta dall'« Opera diocesana S. Narno per la preservazione della Fede della diocesi di Bergamo », in Bergamo, con atto pubblico 11 febbraio 1983, n. 37269 di repertorio, a rogito dott. Alessandro Fiecconi, notaio in Bergamo, consistente in un terreno di ettari 0.42.40, sito in comune di Brembate, descritto nella perizia giurata 29 dicembre 1982-13 gennaio 1983 del geometra Mario Amboni e valutato L. 30.278.640 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1984
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 314

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3233/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3234/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3235/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 26 novembre 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 2266/84.

Regolamento (CEE) n. 3236/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2267/84 recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3237/84 della commissione, del 20 novembre 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3238/84 della commissione, del 20 novembre 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3239/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3240/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Regione 5.

Regolamento (CEE) n. 3241/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 3242/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la dodicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 3243/84 della commissione, del 20 novembre 1984, che proroga la sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per taluni prodotti nel settore dei cereali.

Pubblicati nel n. L 302 *del* 21 *novembre* 1984.

(289/C)

Regolamento (CEE) n. 3244/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3245/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3246/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3247/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3248/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che fissa i prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento da riportare all'esercizio 1985.

Decisione n. 3249/84/CECA della commissione, del 21 novembre 1984, che modifica la decisione n. 3116/83/CECA che introduce un sistema di cauzioni per alcuni prodotti siderurgici e un sistema di verifica dei prezzi minimi.

Regolamento (CEE) n. 3250/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 3251/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai carboni attivati della sottovoce 38.03 A della tariffa doganale comune originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3568/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3252/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3253/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3254/84 della commissione, del 21 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 303 *del* 22 *novembre* 1984.

(290/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoranti nel settore per la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (Fibro-cemento) (codice Istat 243.1), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6816)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Bra

Con decreto ministeriale 19 novembre 1984 sono state approvate le modifiche degli articoli 10 e 20 dello statuto della Cassa di risparmio di Bra.

(6852)

Modificazioni agli statuti del Banco di Sicilia e della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1984 sono stati modificati gli articoli 72 dello statuto del Banco di Sicilia e gli articoli 2 e 4 dello statuto della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

(6853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1902,400	1902,400	1902,40	1902,400	1902,50	1902,45	1902,500	1902,400	1902,400	1902,40
Marco germanico .	616,490	616,490	616,95	616,490	617 —	616,48	616,470	616,490	616,490	616,49
Franco francese	201,080	201,080	201,45	201,080	201,25	201,06	201,050	201,080	201,080	201,08
Fiorino olandese .	546,040	546,040	546,70	546,040	546,50	546,09	546,150	546,040	546,040	546,04
Franco belga . .	30,620	30,620	30,63	30,620	30,63	30,61	30,610	30,620	30,620	30,62
Lira sterlina .	2284,700	2284,700	2291 —	2284,700	2288 —	2285,75	2286,800	2284,700	2284,700	2284,70
Lira irlandese	1920 —	1920 —	1923 —	1920 —	1923 —	1920,50	1921 —	1920 —	1920 —	—
Corona danese .	171,800	171,800	172,05	171,800	171,90	171,81	171,820	171,800	171,800	171,80
Dracma . . .	15 —	15 —	15 —	15 —	—	—	14,990	15 —	15 —	—
E.C.U. .	1375,500	1375,500	1377,50	1375,500	1377,40	1375,25	1375 —	1375,500	1375,500	1375,50
Dollaro canadese .	1440,300	1440,300	1440 —	1440,300	1442,70	1440,40	1440,500	1440,300	1440,300	1440,30
Yen giapponese .	7,698	7,698	7,72	7,698	7,70	7,69	7,697	7,698	7,698	7,69
Franco svizzero .	746,050	746,050	747 —	746,050	747 —	745,97	745,890	746,050	746,050	746,05
Scellino austriaco .	87,703	87,703	87,80	87,703	87,80	87,70	87,701	87,703	87,703	87,70
Corona norvegese .	213,200	213,200	213,25	213,200	213,40	213,18	213,170	213,200	213,200	213,20
Corona svedese .	216 —	216 —	216,25	216 —	216,20	215,97	215,950	216 —	216 —	216 —
FIM	296,380	296,380	296,775	296,380	296,70	296,29	296,200	296,380	296,380	—
Escudo portoghese	11,430	11,430	11,52	11,430	11,54	11,45	11,470	11,430	11,430	11,43
Peseta spagnola .	11,095	11,095	11,12	11,095	11,10	11,09	11,094	11,095	11,095	11,09

Media dei titoli dell'11 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	61,550
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	97,075
» 6 % » » 1971-86 .	92,125
» 6 % » » 1972-87 .	88,550
» 9 % » » 1975-90 .	90 —
» 9 % » » 1976-91 .	89,500
» 10 % » » 1977-92 .	99,400
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88,475
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,950
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,875
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,900
» » » » 1-12-1982/86 .	102,525
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,150
» » » » 1-10-1983/86 .	101,650
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,650
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,625
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,900
» » » » 1-11-1983/87 .	101,400
» » » » 1-12-1983/87 .	101,750
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,700
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,425
» » » » 1-10-1983/88 .	101,650
» » » » 1-11-1983/88 .	102,100
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,500
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,95
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,900
» » » » 1- 4-1984/88 .	99,950
» » » » 1- 5-1984/88 .	99,875
» » » » 1- 6-1984/88 .	99,850
» » » » 1-11-1983/90 .	102,100
» » » » 1-12-1983/90 .	101,800
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,575
» » » » 1- 2-1984/91 .	100,325
» » » » 1- 3-1984/91 .	100,350
» » » » 1- 4-1984/91 .	100,350
» » » » 1- 5-1984/91 .	100,675
» » » » 1- 6-1984/91 .	100,075
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	99,875
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,800
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,350
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,550
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,450
» » » 14 % 1- 4-1986 .	101,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,225
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,950
» » » » 1983/90 11,50 %	102,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1902,450	Lira irlandese	1920,500	Scellino austriaco .	87,702
Marco germanico	616,480	Corona danese .	171,810	Corona norvegese .	213,185
Franco francese	201,065	Dracma .	14,995	Corona svedese .	215,975
Fiorino olandese	546,095	E.C.U. .	1375,250	FIM	296,290
Franco belga	30,615	Dollaro canadese . .	1440,400	Escudo portoghese	11,450
Lira sterlina	2235,750	Yen giapponese . .	7,697	Peseta spagnola .	11,094
		Franco svizzero . .	745,970		

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 8 ottobre 1984: « Impegno della somma complessiva di lire un miliardo a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (residui 1983) ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 324 del 24 novembre 1984).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, sia nel sommario che nella testata dello stesso decreto, dove è scritto: « ...ai sensi dell'art. *9* della legge 20 ottobre 1978, n. 674... », leggasi. « ...ai sensi dell'art. *10* della legge 20 ottobre 1978, n. 674... ».

(6775)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazione al Movimento federativo democratico ad effettuare il censimento delle abitazioni che possono formare oggetto di requisizione da parte dei sindaci interessati. (Ordinanza n. 432/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la nota del 10 novembre 1984 con la quale il Movimento federativo democratico, nel trasmettere una copia dell'elenco degli alloggi disponibili per ospitare i senza tetto dei trentatre comuni delle province di Frosinone, L'Aquila ed Isernia, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per effettuare il censimento;

Considerato che la conoscenza dei dati forniti dal Movimento federativo democratico può essere di grande utilità per i sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 ai quali è stato delegato il potere di requisizione e, nello stesso tempo, agevolare una migliore sistemazione dei senza tetto in vista della stagione invernale;

Ravvisata la necessità di accogliere la richiesta di rimborso spese;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile la spesa di L. 40.000.000 (quarantamilioni) occorrente per rimborsare al Movimento federativo democratico le spese occorrenti per il censimento delle abitazioni che possono formare oggetto di requisizione da parte dei sindaci interessati.

Art. 2.

L'ufficio amministrazione e bilancio provvede all'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6820)

Ulteriore assegnazione di fondi al prefetto di L'Aquila per far fronte alle necessità derivate dai terremoti del 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 433/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 211/FPC/ZA del 10 maggio 1984 e n. 221/FPC/ZA del 22 maggio 1984, con le quali è stata messa a disposizione del prefetto di L'Aquila la somma di L. 3.500.000.000 per fronteggiare le urgenti necessità derivate dal sisma del 7 maggio 1984 e successivi;

Vista la nota n. 1687/150/GAB/P.C. del 7 novembre 1984, con la quale la prefettura di L'Aquila rappresenta l'urgenza di provvedere ad una integrazione dei fondi già assegnati;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta sopra cennata nella misura di L. 1.900.000.000 (unmiliardonovecentomilioni);

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Viene assegnata al prefetto di L'Aquila per i necessari interventi a favore della popolazione colpita dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984 la ulteriore somma di L. 1.900.000.000 a valere sulla disponibilità del fondo per la protezione civile, di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6821)

Costituzione della commissione per l'esame degli aspetti tecnico-amministrativi per la realizzazione di un sistema informativo per la protezione civile e per il coordinamento delle attività svolte nell'ambito delle relative convenzioni. (Ordinanza n. 434/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 concernente delega di poteri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 settembre 1984 concernente la ristrutturazione del Dipartimento della protezione civile che prevede la creazione di un Centro applicazione e studi informatici (CASI);

Considerato che per un più puntuale intervento di questo ufficio in caso di calamità, sia per l'emergenza che per la previsione e prevenzione, è indispensabile istituire un valido sistema informativo;

Ravvisata la necessità di approfondire i vari aspetti del delicato problema;

Considerato che sono attualmente in corso attività informatiche nell'ambito delle convenzioni firmate da questo Ministero con le società Italeco e Fiat Engineering;

Ritenuto opportuno costituire una apposita commissione composta da funzionari di questo ufficio interessati alle attività informatiche della gestione dell'emergenza;

Ritenuta superata la precedente commissione alla luce del citato decreto del 14 settembre 1984 che istituisce il CASI;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria normativa;

Dispone:

Art. 1.

E' istituita presso il Dipartimento della protezione civile una commissione con lo scopo di approfondire i vari aspetti tecnico-amministrativi per la realizzazione di un sistema informativo per la protezione civile e per il coordinamento delle attività svolte nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società Italeco e Fiat Engineering attinenti il settore informatico.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è così composta:

Presidente:

consigliere Giampaolino dott. Luigi.

Componenti:

gen. b. Nardi Dante;
col. De Simone Antonio;
Faggioli arch. Marco.

Componente e segretario:

Achille dott. Angelo.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del fondo per la protezione civile, di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1982, n. 547.

La misura del compenso sarà determinata in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

La presente ordinanza sostituisce ed annulla l'ordinanza n. 158/FPC del 16 marzo 1984 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6822)

Assegnazione di seicento alloggi costruiti in località Monteruscello I nel comune di Pozzuoli. Abbreviazione di termini. (Ordinanza n. 435/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, n. 231/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 279/FPC/ZA del 6 luglio 1984 e n. 396/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, con le quali è stato istituito e disciplinato il funzionamento di un comitato tecnico-amministrativo per l'assegnazione di alloggi di conto di questo Ministero;

Visto il proprio decreto n. MPC-UL-04747 del 3 settembre 1984, con il quale è stato approvato lo schema di bando di concorso, redatto dal succitato comitato, per l'assegnazione in locazione provvisoria di seicento alloggi costruiti in località Monteruscello I;

Appreso che il comitato di cui innanzi ha completato i lavori per la formulazione della graduatoria provvisoria prevista dal punto VII del bando, per cui tale graduatoria dovrà essere pubblicata per quindici giorni con possibilità, agli interessati, di presentare opposizioni (punto VIII) entro ulteriori quindici giorni;

Atteso che i seicento alloggi di cui innanzi sono ultimati e pronti per essere occupati per cui si rende indispensabile procedere alla immediata assegnazione agli aventi titolo;

Ritenuto, pertanto, di abbreviare i termini per la presentazione delle opposizioni previste al punto VIII del bando;

Ravvisata altresì la necessità di determinare la titolarità del diritto di proprietà degli immobili in questione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle opposizioni contro la graduatoria provvisoria per l'assegnazione in locazione di seicento alloggi costruiti in località Monteruscello I è ridotto da quindici giorni dalla data di scadenza della pubblicazione a sei giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Il comitato tecnico-amministrativo è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Art. 2.

Gli alloggi assegnati ai sensi del precedente articolo sono acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato.

L'intendenza di finanza di Napoli provvede agli adempimenti per l'attuazione della disposizione di cui al presente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6823)

Avviso di rettifica all'ordinanza 19 ottobre 1984, numero 377/FPC/ZA: « Disciplina dei compiti dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980 in Campania e Basilicata ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 299 del 30 ottobre 1984).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, all'art. 6, primo rigo, dove è scritto: « La penalità per il ritardo dall'art. 13, lettera *e*), ... », leggasi: « La penalità per il ritardo *prevista* dall'art. 13, lettera *e*), ... »; all'art. 7, terzo rigo, dove è scritto: « ... popolazioni costituiti dal commissario straordinario del Governo », leggasi: « ...popolazioni *prive di tetto a seguito del terremoto del novembre 1980*, costituiti dal commissario straordinario del Governo ».

(6847)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Conferma del prefetto ing. Alessandro Giomi nell'incarico di capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 24/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1984, n. 187;

Vista la propria ordinanza n. 7/219/ZA del 3 agosto 1984, con la quale il prefetto ing. Alessandro Giomi è stato nominato capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che appare indispensabile, date le conoscenze e le esperienze acquisite dal prefetto Giomi, collocato in pensione con effetto dalla data odierna, continuare ad avvalersi dell'opera e della collaborazione del predetto funzionario, come capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato altresì che la delicatezza e la complessità dei compiti svolti dal prefetto Giomi esigono che allo stesso siano conservati i poteri, ivi incluso quello della firma degli atti, di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 7/219/ZA del 3 agosto 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il dott. ing. Alessandro Giomi è confermato, con i poteri di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 7/219/ZA del 3 agosto 1984, nell'incarico di capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

Per la durata dell'incarico di cui al precedente articolo al dott. ing. Alessandro Giomi è attribuito un compenso ragguagliato a cento ore di lavoro straordinario nella misura prevista per la qualifica rivestita dallo stesso al momento del collocamento a riposo.

La relativa spesa sarà posta a carico della contabilità speciale n. 1421 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6824)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige al provvedimento concernente il prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale CEE » ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 2956, 2957 e 3029 rispettivamente del 18 ottobre 1984, 22 ottobre 1984 e 29 ottobre 1984. (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 330 del 30 novembre 1984).

A rettifica della pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe si precisa che il prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale CEE » è stato determinato con provvedimento CIP n. 44/1984 nella seduta del 28 novembre 1984.

(6950)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910 e 7 agosto 1982, n. 731, con i quali è stato modificato ed integrato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto del 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Regioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima, ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni di organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e degli accantonamenti e della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonchè della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1972;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto- legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili quattordici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1984, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, nell'anno 1984, un concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti, come sopra indicati, è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della

carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Requisito per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;

diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;

contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 nei giorni 27 e 28 maggio 1985.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad essi inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stata di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavori ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con

l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento all'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine, hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1984
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 125

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente dal (2) . . . in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali nè ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito in data . . . . presso . . . . . . di (6) . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (8) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico prefisso . . . numero . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(6758)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire le sedi di esame necessarie.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1985.

(6789)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventidue posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ventidue posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà, per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di lingue e letterature straniere (posti 2):

gruppo di discipline n. 29 posti 1
» » » n. 49 » 1

Facoltà di ingegneria (posti 6):

gruppo di discipline n. 85 posti 1
» » » n. 117 » 1
» » » n. 119 » 2
» » » n. 132 » 2

Facoltà di agraria (posti 2):

gruppo di discipline n. 82 posti 1
» » » n. 84 » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 12):

gruppo di discipline n. 85 . . posti 2
» » » n. 89 » 1
» » » n. 90 » 1
» » » n. 92 » 1
» » » n. 92-*bis* » 6
» » » n. 107 . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale, via Antonini n. 8 - 33100 Udine, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Udine.

(6786)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza (posti 1):

gruppo di discipline n. 1 . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio del personale, 62032 Camerino (Macerata), scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università degli studi di Camerino.

(6787)

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tre posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria (posti 1):

gruppo di discipline n. 117 . . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 2):

gruppo di discipline n. 79 . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di 40126 Bologna, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Università degli studi di Bologna.

(6788)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di 40 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6755)

Concorso a sette posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Siena (quarta qualifica funzionale).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso il nuovo centro didattico degli istituti clinici, strada delle Scotte, Siena, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(6756)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di istologia ed embriologia generale (ora confluito nel dipartimento di biologia animale) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova n. 65, Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie infettive . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova n. 65, Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(6757)

Diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di assistente amministrativo presso l'Università di Ancona

Le prove d'esame del concorso a tre posti di assistente amministrativo (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Ancona, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 12 ottobre 1984, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prova scritta su nozioni di diritto civile alle ore 9 del giorno 19 febbraio 1985 presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Ranieri, Monte d'Ago, Ancona;

prova scritta su nozioni di diritto amministrativo e/o costituzionale alle ore 9 del 20 febbraio 1984, presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Ranieri, Monte d'Ago, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(6907)

Avviso di rettifica al concorso, per titoli, a sessantatre posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 333 del 4 dicembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, all'art. 2, primo comma, per mero errore materiale è stata omessa, nella pubblicazione, l'indicazione anche delle lauree seguenti fra i titoli di studio prescritti ai fini dell'ammissione al concorso in questione: «laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio».

(6908)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Cote dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Ancona;

Visti i propri decreti in data 12 maggio e 21 giugno 1984, di nomina della commissione esaminatrice del concorso e sostituzione di un membro della commissione predetta;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Ancona, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Serra Carlo . . . . punti 17,05
2) Riolo Maria . . . . » 16,05
3) Stigliano Nicola . . . . » 15,50
4) Notarangelo Eleonora . . . . » 14,05
5) Del Rosario Valter . . . . » 13,90
6) Polemio Anna Maria Rosaria . . . . . » 13,30
7) De Vita Michele . . . . » 13,15

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego i candidati:

1) Serra Carlo;
2) Riolo Maria.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Stigliano Nicola;
2) Notarangelo Eleonora;
3) Del Rosario Valter;
4) Polemio Anna Maria Rosaria;
5) De Vita Michele.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 4

(6958)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Bologna;

Visti i decreti in data 9 aprile e 28 aprile 1984, di nomina della commissione esaminatrice del concorso e di sostituzione di un membro della predetta commissione;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Bologna indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Caso Italo . . . . punti 15,575
2) Broccoli Rossella . . . . » 14,600
3) Luppi Loretta . . . . » 14,400
4) Sama Valeria . . . . » 14,000
5) Sinigaglia Annarita . . . . » 13,750
6) Gàlliani Stigliano Raffaella . . . . » 13,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Caso Italo;
2) Broccoli Rossella;
3) Luppi Loretta;
4) Sama Valeria.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Sinigaglia Annarita;
2) Galliani Stigliano Raffaella.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 5

(6959)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe, retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1246, concernente norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, concernente la istituzione dei ruoli organici e l'ordinamento del personale del CNEL;
Vista la propria determinazione del 25 gennaio 1973, con la quale è stato rideterminato il ruolo organico della carriera esecutiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 14386/5.4.180/LDL;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 381;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Determina:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a quattro posti di coadiutore in prova (livello quarto) nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.
C) Cittadinanza italiana.
D) Godimento dei diritti politici.
E) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possono influire sul rendimento in servizio.
F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi, dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti può essere disposta la esclusione dal concorso con motivata determinazione del presidente del CNEL.

Art. 4.
Presentazione domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 ed indirizzate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Roma - Viale David Lubin, 2, c.a.p. 00100, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede del Consiglio, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome da maritata);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso, devono indicare il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

Con successiva determinazione verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso secondo le modalità dell'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826.

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio secondo il seguente programma:

1) *Prova scritta*:

consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con la quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

2) *Prova pratica*:

consiste in una prova di dattilografia da effettuarsi su macchine elettriche IBM od Olivetti mediante copiatura di saggi con velocità libera. Il candidato può ricopiare il testo una o più volte sino alla scadenza del termine del tempo previsto dalla commissione.

3) *Prova orale*:

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al ruolo del CNEL;

nozioni di informatica e della tenuta degli archivi amministrativi;

diritti e doveri degli impiegati.

Sono, altresì, previste due prove facoltative:

a) prova di stenografia con l'attribuzione a coloro che la superano di un punteggio aggiuntivo da 1 a 2 punti;

b) una prova di lingua inglese o francese consistente nella traduzione a scelta del candidato di un brano, senza l'uso del dizionario, di una delle citate lingue con l'attribuzione a coloro che la superano di un punteggio aggiuntivo da 0,50 a 1 punto.

Il tempo massimo per lo svolgimento della prova scritta è di cinque ore.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data, l'ora e il luogo della prova scritta per il presente concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso all'indirizzo nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* per sostenere la prova scritta del concorso stesso muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il giorno e l'ora della prova scritta sarà comunque comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

La mancata presentazione nei termini sopra indicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica di dattilografia ed eventualmente alle prove facoltative, verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Art. 7.

Al colloquio, sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 7/10 nella prova scritta e almeno 6/10 in quella pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione dei 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno nell'albo del Consiglio.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, in quella pratica, nel colloquio e in quelle facoltative.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Segretariato generale, entro il termine perentorio (che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati del colloquio) di quindici giorni di cui al precedente art. 7, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina redatti nelle forme prescritte di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Graduatoria e dichiarazione dei vincitori

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con determinazione del presidente del CNEL.

Con la stessa determinazione, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del CNEL.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Viale David Lubin n. 2 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante

che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del presente articolo come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire posti, che si renderanno successivamente vacanti.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori in prova (livello quarto) nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il trattamento economico spettante in base alle vigenti disposizioni, oltre la tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 11 dicembre 1984

Il presidente: STORTI

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale - Ufficio del personale - Via David Lubin n. 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . c.a.p. . . . . (telef. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel corrispondente ruolo della carriera esecutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - C.N.E.L.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena e sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . . .

6) è in possesso del diploma di dattilografia (o stenodattilografia) conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . .; (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . . . .;

10) prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative: . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(6910)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo A.S., fra laureati in chimica.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1984, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1982, n. 451, che approva la graduatoria del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1980, n. 2714.

(6801)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a sessantadue posti nel profilo professionale di ispettore, ruolo ingegneri-architetti, fra laureati in ingegneria, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1984, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1979, n. 1059, che approva la graduatoria del pubblico concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1978, n. 240.

(6802)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici a due posti di chimico del personale direttivo degli uffici del veterinario di confine di Fortezza e Campo Trens, a tre posti di procuratore del personale di concetto dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ad un posto di agente tecnico del personale ausiliario tecnico del compartimento A.N.A.S. di Bolzano e ad otto posti di cassiere del personale di concetto delle tasse e imposte indirette.

Con decreto del 30 giugno 1984, n. 21121/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 397, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 4 dicembre 1984, n. 57, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo degli uffici del veterinario di confine di Fortezza e Campo Trens.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e uno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 4 dicembre 1984.

Con decreto del 21 giugno 1984, n. 21102/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 379, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 4 dicembre 1984, n. 57, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di procuratore in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Detti tre posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 4 dicembre 1984.

Con decreto del 27 agosto 1984, n. 21113/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1984, registro n. 10, foglio n. 182, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione del 4 dicembre 1984, n. 57, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, ad un posto di agente tecnico in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale ausiliario tecnico del compartimento A.N.A.S.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 4 dicembre 1984.

Con decreto del 16 luglio 1984 n. 21104/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 379, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 4 dicembre 1984, n. 57, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di cassiere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto delle tasse e imposte indirette.

Di detti otto posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, sei ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 4 dicembre 1984.

(6962)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 336 del 6 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consiglio degli orfanatrofi e del pio albergo Trivulzio, in Milano:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore direttivo presso gli uffici centrali di amministrazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo sala presso gli istituti Frisia di Merate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore dell'orfanatrofio maschile « I Martinitt ».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo presso la ripartizione del personale.

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici:

Concorso pubblico ad un posto di assistente (ruolo amministrativo-ragioniere).

Concorso pubblico ad un posto di assistente (ruolo amministrativo).

Concorso pubblico ad un posto di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo).

Concorso pubblico ad un posto di commesso (ruolo amministrativo).

La presente pubblicazione sostituisce quella effettuata nella Gazzetta Ufficiale, *parte prima, n.* 338 *del* 10 *dicembre* 1984.

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 342 del 13 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati di L'Aquila: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di capo servizio personale, legale affari generali.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. 31.

Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 15 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Calabria, in attuazione dell'art. 56, lettera *q*), dello statuto, riconosce la funzione sociale dello sport, inteso come momento importante nella formazione ed esplicazione della persona e, a tal fine, promuove iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire la pratica sportiva a tutti i cittadini, nell'ambito del sano impiego del tempo libero.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione adotta un piano quinquennale diretto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) estensione della pratica delle attività fisico-sportive a tutti i cittadini senza distinzione di sesso e di età;

b) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la ristrutturazione e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche, con priorità nei comuni che ne siano sprovvisti o carenti in modo di assicurare un riequilibrio territoriale della dotazione di infrastrutture sportive;

c) sostegno delle iniziative promozionali e delle attività sportive dilettantistiche delle associazioni sportive, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e degli organi collegiali della scuola;

d) sostegno delle manifestazioni sportive di rilevante interesse regionale, nazionale o di più vasto ambito;

e) tutela sanitaria delle attività sportive e potenziamento dei servizi di medicina dello sport.

Il piano quinquennale, predisposto dalla giunta regionale sulla base degli indirizzi forniti dalla conferenza regionale dello sport, le proposte formulate dal comitato regionale per lo sport e tenuto conto dei programmi dei comuni, nonché degli enti, istituzioni ed associazioni sportive operanti in Calabria.

La giunta regionale approva i piani operativi annuali e la ripartizione dei fondi disponibili per gli interventi previsti dalla presente legge, su proposta dell'assessore competente, sentito il comitato di cui al successivo art. 3, acquisito il parere della commissione consiliare competente, che è tenuta ad esprimerlo nel termine perentorio di trenta giorni; dopo tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 3.

Comitato regionale dello sport

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, costituisce il comitato regionale per lo sport ed il tempo libero, composto da:

a) l'assessore regionale allo sport con funzioni di presidente;

b) sei esperti, nominati dal consiglio regionale, da scegliere tra sociologi, psicologi, insegnanti di educazione fisica, dirigenti di società sportive;

c) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dagli organi regionali interni;

d) sei sindaci, designati dall'ANCI regionale, di cui due dei comuni fino a 15.000 abitanti, due dei comuni da 15.001 a 50.000 abitanti, uno dei comuni da 50.001 a 100.000 abitanti ed uno dei comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti;

e) l'assessore regionale alla pubblica istruzione ed ai beni culturali o un suo delegato;

f) il delegato regionale ed i presidenti dei comitati provinciali del C.O.N.I.;

g) sette rappresentanti di enti promozionali dello sport riconosciuti in campo nazionale ed operanti nell'ambito regionale, nominati dal consiglio regionale;

h) tre rappresentanti della consulta regionale giovanile, da essa designati;

i) tre rappresentanti dei consigli provinciali scolastici nominati dal consiglio regionale;

l) tre rappresentanti dei provveditorati agli studi delle tre province;

m) un funzionario dell'assessorato regionale allo sport, senza diritto di voto, con funzioni di segretario;

n) l'assessore regionale alla programmazione o un suo delegato;

o) l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato;

p) un rappresentante dell'Isef;

q) tre rappresentanti dei distretti scolastici, uno per provincia, designati dai rispettivi provveditori agli studi.

Il comitato si articola in commissioni per l'esame di problemi settoriali.

Il comitato regionale per lo sport ed il tempo libero, svolge le sue funzioni anche nel caso di mancata designazione, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, di alcuno dei componenti di cui al comma precedente e decide a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

Art. 4.

Compiti e funzioni del comitato regionale per lo sport

Il comitato regionale per lo sport ed il tempo libero rimane in carica per tutta la durata della legislatura durante la quale è stato costituito, ha sede presso l'assessorato regionale allo sport e si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritiene opportuno il suo presidente o lo richiedano la metà più uno dei componenti.

Ai componenti il comitato spetta un gettone di presenza per la loro partecipazione, pari a quello di cui godono i componenti del comitato di controllo. Ai residenti fuori sede, che non percepiscono alcuna indennità dagli enti ed organismi che rappresentano, spetta l'indennità di trasferta prevista dalla legge regionale 29 marzo 1975, n. 9, e successive modificazioni, per il personale di ruolo regionale con la qualifica di funzionario.

Il comitato ha il compito di:

a) fornire alla giunta regionale il parere tecnico sulle linee del piano quinquennale, i piani operativi annuali e la ripartizione dei fondi disponibili per i vari tipi d'intervento;

b) presentare proposte tendenti a sviluppare l'attività dello sport e del tempo libero nella Regione;

c) proporre corsi di istruzione e centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive.

Art. 5.

Conferenza annuale

Allo scopo di promuovere la più larga partecipazione sociale sui problemi dello sport è istituita la conferenza annuale regionale sullo sport.

Essa è convocata dalla giunta regionale nel mese di ottobre di ogni anno e costituisce il momento di riflessione e confronto per l'individuazione delle linee e degli indirizzi che devono presiedere alle attività di programmazione del settore. Ad essa partecipano i comuni, le province, le comunità montane, le università, le organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni

del mondo sportivo operanti in Calabria. La conferenza elabora un documento contenente gli orientamenti per la programmazione degli interventi a breve e medio termine che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.
Soggetti destinatari

Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono diretti in favore di:

a) comuni, province, consorzi ed associazioni tra enti locali, comunità montane;

b) associazioni ed enti regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, dediti alla promozione dello sport dilettantistico e delle attività del tempo libero, intesi come servizio sociale, sulla base di programmi pluriennali, con l'obbligo del rendiconto dei contributi assegnati;

c) distretti scolastici che propongono un programma organico per lo sviluppo delle attività sportive e/o del tempo libero a favore degli studenti di ogni ordine e grado.

Art. 7.
Forme di intervento regionale

Al fine di consentire la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la ristrutturazione ed il completamento di impianti sportivi la Regione interviene attraverso:

a) assunzione totale e diretta della spesa da parte dell'amministrazione regionale;

b) concorso al finanziamento delle opere mediante contributi annui costanti sul capitale mutato;

c) concorso al finanziamento delle opere mediante contributi in conto capitale « una tantum »;

d) prestazione di garanzia fidejussoria alle operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito a favore di enti locali che non siano in grado di offrire cespiti delegabili.

Art. 8.
Priorità degli interventi

Nell'ambito del piano di cui al precedente art. 2 avranno priorità gli interventi volti:

a) alla realizzazione di impianti sportivi nei comuni particolarmente carenti di tali strutture;

b) alla costruzione, ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti di base a carattere polivalente nei quartieri di edilizia residenziale pubblica;

c) al completamento di impianti finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno;

d) all'ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi di esercizio, con particolare riguardo a quelli coperti;

e) alla realizzazione di impianti sportivi di esercizio, con particolare riguardo a palestre e piscine e a impianti all'aperto polivalenti, nei comuni che presentano la maggiore carenza di infrastrutture sportive in relazione all'ampiezza demografica ed all'interesse turistico.

Art. 9.
Interventi diretti a totale carico della Regione

Nell'ambito del piano quinquennale di cui al precedente art. 2, la Regione può assumere a suo totale carico gli oneri finanziari per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, comprese le spese accessorie, di impianti sportivi di interesse regionale.

La Regione può altresì realizzare, a suo totale carico, impianti di esercizio a carattere polivalente nei comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti rientranti in zone depresse o che siano particolarmente carenti di impianti sportivi.

La Regione può assumere l'onere relativo alle espropriazioni delle aree e degli immobili occorrenti per le opere di cui ai commi precedenti.

Art. 10.
Delega agli enti locali

L'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 8 è delegata ai comuni territorialmente interessati. A tal fine le somme necessarie per l'esecuzione delle opere sono accreditate a favore del legale rappresentante dell'ente locale presso il tesoriere della Regione.

Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere provvede l'ente locale o in alternativa, soprattutto per impianti specializzati, si può fare ricorso ad aziende o a enti pubblici singoli o a consorzi tra aziende, enti pubblici, imprese private, organismi cooperativi, università.

I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono fissati con i decreti di approvazione e finanziamento dei relativi progetti.

E' delegata agli enti locali l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

All'ente locale sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relativa alle gare d'appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 8, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione regionale.

Art. 11.
Contributi ed agevolazioni della Regione per la costruzione e l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, l'acquisizione e la ristrutturazione di impianti sportivi.

Nell'ambito del piano quinquennale di cui all'art. 2 della presente legge la Regione concede a favore dei soggetti destinatari di cui al precedente art. 6, lettera *a)*, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le spese accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti alla loro destinazione originaria:

a) contributi annui costanti da 10 a 15 anni sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondere fino al 70% del tasso di riferimento;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non oltre il limite di lire 200 milioni.

In caso di cumulo dei contributi, il contributo in annualità costanti potrà essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

I contributi in conto capitale possono essere concessi, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente ad impianti destinati ad attività sportive dilettantistiche, anche ai soggetti di cui al precedente art. 6, lettera *b)*.

E' altresì autorizzata la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti alla eventuale revisione dei prezzi contrattuali fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.

Art. 12.
Spese ammissibili

Nella spesa ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono compresi:

a) il costo dell'opera;

b) la quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell'opera;

c) il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del 20% del costo complessivo dell'opera.

Nella spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla destinazione originaria, possono essere compresi, previo accertamento di congruità da parte dell'ufficio del genio civile, oltre il prezzo d'acquisto degli immobili e delle pertinenze:

a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;

b) il prezzo degli arredi.

Art. 13.
Domande per ottenere i contributi

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 11 — corredate da una relazione sull'utilità, costo e caratteristiche tecniche della iniziativa e del progetto di massima, nonché, nel caso di richiesta di contributo annuo costante, della deliberazione esecutiva con la quale l'ente interessato decide di far ricorso all'operazione di mutuo — devono pervenire all'assessorato competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli oneri successivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le istituzioni e le associazioni sportive che intendano concorrere ai contributi di cui all'art. 11 penultimo comma, inoltreranno le domande tramite le amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle stesse parere motivato.

Nel caso le amministrazioni comunali non ottemperassero nei termini previsti dal comma precedente all'inoltro delle domande, le istituzioni e le associazioni sportive devono far pervenire all'assessorato regionale allo sport le loro richieste entro i successivi quindici giorni.

La presentazione delle domande per la concessione dei contributi integrativi di cui all'ultimo comma dell'art. 11 è consentita non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo.

Art. 14.

Modalità di concessione dei contributi

I contributi previsti dal precedente art. 11 sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale.

La concessione ha luogo:

a) per i contributi annui costanti:

1) in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi e, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi — di elaborati tecnici, da cui risultino l'ubicazione e lo stato di consistenza e di agibilità dell'immobile;

2) in via definitiva, a seguito dell'acquisizione di copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;

b) per i contributi in conto capitale: in via definitiva, sulla base dei documenti di cui al precedente punto 1), nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di copia autentica del relativo contratto di compravendita;

c) per i contributi integrativi di cui all'ultimo comma del precedente art. 11 una volta divenuta definitiva l'approvazione del compenso revisionale.

I documenti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo devono essere muniti dei prescritti pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo tecnico del C.O.N.I., e pervenire all'assessorato regionale allo sport entro il termine perentorio che a tal fine verrà fissato.

All'erogazione si provvede:

1) per i contributi annui costanti, direttamente a favore dell'istituto mutuante, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;

2) per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;

3) per i contributi in conto capitale per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi, in un'unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui al secondo comma del presente articolo.

A favore dei beneficiari dei contributi *una tantum* può essere disposta una anticipazione non superiore al 50% della somma da erogare, da computarsi in sede di liquidazione finale.

Art. 15.

Garanzia fidejussoria

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da parte di province, comuni, comunità montane e consorzi fra enti locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente art. 11, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi ivi previsti, purché gli enti interessati dimostrino di non disporre di adeguati cespiti delegabili.

La domanda per la concessione della garanzia fidejussoria dovrà pervenire all'assessorato regionale allo sport, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo e da dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonché dell'adesione dell'istituto mutuante.

La garanzia è disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore per lo sport, di concerto con l'assessore alle finanze.

Art. 16.

Convenzioni con istituti di credito

Al fine di agevolare gli interventi degli enti locali, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo ed il C.O.N.I. ed ogni altro istituto utile alla realizzazione delle finalità volute dalla presente legge.

Art. 17.

Norme urbanistiche

Tutti i progetti e le opere previsti dalla presente legge devono essere rispondenti alle norme dettate dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio.

Art. 18.

Gestione ed accesso agli impianti sportivi

Gli enti locali devono provvedere alle spese di manutenzione e gestione degli impianti sportivi ammessi ai benefici di cui alla presente legge, iscrivendo in bilancio le somme a ciò necessarie.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali ad associazioni sportive che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi e s'impegnino a rispettare le norme di cui al successivo comma del presente articolo.

Tutti gli impianti sportivi costruiti, ampliati, acquisiti con i contributi previsti dalla presente legge devono essere aperti a tutti i cittadini. Gli enti locali e le associazioni destinatari dei contributi ne regoleranno con apposite norme l'utilizzazione, garantendo una gestione a carattere sociale anche attraverso la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.

E' fatto divieto di alienare, dare in locazione e utilizzare per finalità diverse da quelle sportive gli impianti ammessi ai contributi previsti dal precedente art. 11, salvo casi particolari ed eccezionali e comunque previa autorizzazione del sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, previa delibera della giunta regionale, la revoca dei benefici concessi e conseguentemente il rimborso delle somme erogate.

Art. 19.

Interventi per la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi

La Regione per realizzare gli obiettivi della presente legge, può erogare ad associazioni ed enti locali contributi *una tantum* per la gestione e manutenzione di impianti sportivi di loro proprietà, ivi compresi quelli scolastici. Tali contributi non possono comunque essere superiori a L. 10.000.000.

Le domande di concessione dei contributi di cui al comma precedente devono essere corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche degli impianti e lo stato della loro utilizzazione nonché del rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente per la manutenzione e la gestione.

Le domande devono pervenire all'assessorato regionale allo sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli enti non ammessi a contributo entro il 31 gennaio di ogni anno.

Alla erogazione dei contributi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 20.

Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive

Nell'ambito del piano di interventi di cui al precedente art. 2 la Regione concede a favore dei destinatari di cui al precedente art. 6, contributi *una tantum*, in misura non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature fisse e mobili.

I contributi di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite di L. 20.000.000.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai comuni e alle province anche per l'acquisto di attrezzature da destinarsi alle scuole elementari e agli istituti di istruzione secondaria o a società sportive che svolgono attività sociale senza scopo di lucro.

Art. 21.

Impianti sportivi

I comuni singoli o associati possono predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma concernente la realizzazione, il recupero ed il potenziamento degli impianti sportivi con relative attrezzature e servizi, destinati ad uso pubblico e ritenuti necessari per la diffusione nel territorio delle attività motorie, ricreative e formative e della pratica sportiva aperta a tutti i cittadini.

I programmi devono contenere:

1) l'analisi dei dati demografici con riferimento alla composizione della popolazione ed alla sua dislocazione sul territorio comunale, avuto riguardo al centro urbano ed alle aree periferiche;

2) i dati relativi alla pratica sportiva esercitata nei centri urbani e periferici;

3) il censimento di tutti gli impianti esistenti con l'indicazione della consistenza ed ubicazione degli stessi, delle relative attrezzature nonché dei soggetti cui appartengono;

4) gli istituti scolastici esistenti sul territorio e la descrizione degli impianti sportivi di cui sono dotati;

5) i dati relativi alla utilizzazione degli impianti esistenti e le possibilità di una loro più razionale utilizzazione, anche mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati;

6) gli interventi nel campo della medicina sportiva svolti in atto sul territorio e le strutture all'uopo utilizzate;

7) i bisogni di pratica sportiva, individuati nelle tipologie sociali e locali che si ritenga di dover soddisfare entro il tempo di riferimento del programma;

8) l'elencazione delle iniziative da realizzare entro il tempo di riferimento del programma osservando i seguenti principi:

a) che l'elencazione indichi l'ordine di priorità di ciascuna iniziativa;

b) che gli interventi siano prioritariamente rivolti:

al recupero all'uso pubblico e/o alla piena utilizzazione, anche mediante convenzioni con enti pubblici o con privati, nonché al potenziamento, delle strutture ed impianti già esistenti;

alla costruzione di impianti e strutture a basso costo di esercizio e decentrati per favorire la pratica sportiva di massa;

alla realizzazione di strutture polivalenti a larga utilizzazione e suscettibili di ulteriore sviluppo;

9) la localizzazione di ciascuna iniziativa e le ragioni delle scelte operate in relazione all'assetto urbanistico e territoriale esistente o previsto;

10) l'indicazione circa la disponibilità o meno delle aree occorrenti con i riferimenti dovuti agli strumenti urbanistici esistenti;

11) la spesa globale presunta per ciascuna iniziativa, la sua ripartizione per esercizio ove sia previsto un impegno di spesa poliennale e la misura del concorso dell'ente locale.

Art. 22.

Programma quinquennale

I comuni singoli o associati approvano con deliberazione consiliare l'eventuale programma quinquennale entro sassanta giorni dalla approvazione della presente legge.

Entro trenta giorni i comuni inviano il programma alla regione Calabria nonché alla provincia ed alla comunità montana di cui fanno parte.

La provincia e la comunità montana inviano alla Regione, entro i trenta giorni successivi, le proprie osservazioni, avuto riguardo alle esigenze di coordinamento territoriale delle proposte dei comuni, ai fini del contenimento della spesa, della equilibrata localizzazione degli interventi e della realizzazione, ove possibile e/o conveniente, di impianti comprensoriali da destinare all'uso di più comuni associati nella gestione.

Le province e le comunità montane potranno far pervenire alla Regione entro il termine di cui al precedente comma, proposte per la realizzazione diretta di iniziative di rilievo sovracomunale concernenti la costruzione, il recupero all'uso pubblico od il potenziamento di impianti sportivi, osservate, in quanto possibile, le indicazioni di cui al precedente art. 6.

Art. 23.

Domande di concessione

Le istituzioni ed associazioni sportive che intendono ottenere i contributi di cui agli articoli 11, quarto comma e 19 della presente legge inoltrano le domande alla Regione - Assessorato allo sport, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande di concessione dei contributi sono corredate da una relazione illustrativa sull'utilità, costo e caratteristiche dell'intervento da finanziare, nonché, ove occorra, del progetto di massima dell'opera da realizzare e della deliberazione di ricorso all'erogazione di mutuo.

I comuni trasmettono alla Regione le domande di cui ai commi precedenti corredate dal proprio motivato parere entro i successivi trenta giorni.

Nel caso le amministrazioni comunali interessate non ottemperano a quanto previsto dal comma precedente le istituzioni ed associazioni sportive faranno pervenire direttamente alla Regione - Assessorato allo sport, le loro richieste entro i successivi quindici giorni.

I distretti scolastici provvedono a quanto richiesto dal presente articolo inviando le domande alla provincia competente per territorio che provvederà a norma delle disposizioni precedenti.

Art. 24.

Interventi per il sostegno delle attività sportive

Nell'ambito del piano di interventi di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione concede sovvenzioni e sussidi a favore di comuni, province, comunità montane e consorzi tra enti locali, nonché di enti, istituzioni e associazioni sportive e degli organi collegiali della scuola, per lo svolgimento di:

a) iniziative volte alla promozione dello sport, con preferenza a quelle promosse dagli organi della scuola, nonché a quelle concernenti centri giovanili di formazione fisico-sportiva e di avviamento allo sport;

b) attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni e di convegno e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;

c) manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale.

Sono ammessi ai benefici di cui al precedente comma anche le spese inerenti il normale esercizio dell'attività sociale per l'acquisto di equipaggiamento e di altro materiale sportivo.

Le domande di concessione delle sovvenzioni e sussidi devono pervenire all'assessorato regionale allo sport entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, del costo degli stessi e di ogni notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

In sede di ripartizione annuale dei fondi disponibili, la giunta regionale è autorizzata a destinare una quota di fondi per la concessione delle sovvenzioni e sussidi per le iniziative che non sia stato possibile programmare entro il termine previsto dal comma precedente non superiore al 30% della spesa globale riferita allo sport.

I beneficiari di cui al presente articolo devono rendicontare alla giunta regionale sulla destinazione data all'intervento regionale allo scadere dell'esercizio finanziario in cui si è svolta l'attività per la quale è stata erogata la destinazione. Gli enti locali territoriali specificheranno la destinazione della sovvenzione in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

La mancata presentazione di quanto previsto dal precedente comma comporta — previa diffida del presidente della giunta regionale — la revoca della sovvenzione concessa e, ove sia stata erogata, la restituzione della medesima.

La ripartizione annuale del rimanente 75% della spesa globale dello sport, ha luogo con delibera della giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione del programma.

Art. 25.

Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per i servizi di medicina dello sport

L'esercizio delle attività sportive agonistiche e delle attività sportive non agonistiche presso impianti pubblici o presso impianti privati aperti al pubblico è subordinato all'esito favore-

vole delle visite cliniche e degli accertamenti diagnostici indicati nella tabella n. 2 allegata al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 sulla disciplina dell'accesso alle attività sportive.

La certificazione di idoneità è rilasciata gratuitamente dai medici sportivi che hanno rapporto di impiego con le UU.SS.LL. o da quelli espressamente individuati con deliberazione dai competenti organi delle UU.SS.LL. medesime sulla base di un elenco dei medici sportivi affiliati al C.O.N.I. di ogni provincia.

I medici di medicina generale convenzionati possono rilasciare la certificazione di cui al comma precedente per l'esercizio delle attività sportive non agonistiche, osservate le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Nell'ambito del competente servizio le UU.SS.LL. istituiscono un ufficio per la medicina dello sport cui sarà preposto un medico specializzato in detta materia, anche sulla base di convenzione annuale.

L'ufficio svolge i seguenti compiti:

esprime giudizi sui casi di particolare complessità ad esso sottoposti;

fornisce consulenze ai medici generici ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità di cui all'art. 20 della presente legge;

esercita la vigilanza sull'attività dei sanitari nella materia della medicina dello sport.

Art. 26.

Norme finanziarie

Per l'anno in corso è prevista la somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) da prelevare dal cap. 3314201, per la programmazione degli interventi annuali di cui all'art. 11.

Detta somma se non spesa può essere utilizzata nell'anno successivo.

Al finanziamento del piano negli anni successivi ed alle altre attività previste dalla presente legge, si provvederà con appositi stanziamenti del bilancio sullo stato di previsione della spesa.

A tali finanziamenti si possono aggiungere i benefici di altri provvedimenti o leggi nazionali o comunitarie.

Art. 27.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 12 novembre 1984

DOMINIJANNI

(6739)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **61.**

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 59/1984. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 86/1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 12 della legge regionale n. 59/1984 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 12. - *Variazioni di bilancio.* — Gli stati di previsione della competenza e della cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio di previsione 1984 sono modificati come segue, per analogo importo:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 ottobre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 novembre 1984.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. **62.**

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali. Modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle adunanze del collegio, è necessaria la presenza di due componenti. In caso di assenza del membro designato dal consiglio regionale, esercita le funzioni del presidente il membro designato dal Ministero del tesoro ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori compete una indennità di carica lorda mensile quale risulta dall'allegata tabella, nonché, se spettante, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali ».

La predetta indennità decorre dal 1° gennaio 1984.

UU.SS.LL. fino a 30.000 abitanti:
indennità di carica presidente L. 288.000;
indennità di carica membri L. 216.000.

UU.SS.LL. da 30.001 a 50.000 abitanti:
indennità di carica presidente L. 320.000;
indennità di carica membri L. 240.000.

UU.SS.LL. da 50.001 a 100.000 abitanti:
indennità di carica presidente L. 448.000;
indennità di carica membri L. 336.000.

UU.SS.LL. oltre 100.000 abitanti:
indennità di carica presidente L. 512.000;
indennità di carica membri L. 384.000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 ottobre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 novembre 1984.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. 63.

Integrazione della legge regionale n. 48/1981. Provvedimenti a favore degli impianti collettivi realizzati a norma del regolamento (CEE) n. 17/64.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alla legge regionale 23 maggio 1981, n. 48, sono applicabili anche a favore delle comunità montane, titolari di progetti Feoga per la raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 17/64, che al 1° gennaio 1984 non abbiano ultimato le opere.

Alla maggiore spesa per la concessione del concorso regionale negli interessi pari a L. 37.120.000 sarà fatto fronte con le disponibilità di cui al cap. 21780 per l'esercizio 1984; per le successive annualità si provvede con i fondi recati dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 ottobre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 novembre 1984.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. 64.

Agevolazioni creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge n. 319/76, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Art. 1 - *Finalità*. — La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni concede contributi in conto capitale e concorsi nel pagamento degli interessi dei mutui contratti con istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai soggetti indicati dall'art. 2 della presente legge per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi alle prescrizioni ed ai limiti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Art. 3 - *Priorità*. — Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse secondo la seguente scala di priorità definita per settori merceologici:

1) allevamenti suinicoli;
2) frantoi;
3) caseifici.

Negli stessi settori merceologici costituiscono priorità i seguenti modi di utilizzazione dei residui dei processi di depurazione:

1) produzione di energia;
2) produzione di fertilizzanti.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Art. 4 - *Agevolazioni contributive e creditizie*. — Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del 50 % della spesa ammessa per le aziende singole, elevabile al 60 % per le cooperative agricole e per gli impianti consortili.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo possono essere concessi mutui integrativi della durata massima di dieci anni oltre il periodo di preammortamento che non può superare l'onere di due semestralità di concorso negli interessi di ammortamento.

Il tasso di interesse dei mutui integrativi viene stabilito nel 10,75 % riducibile al 7,25 % nelle zone classificate montane o svantaggiate ai sensi dell'art. 3 della direttiva (CEE) n. 75/268 e può essere modificato dal consiglio regionale in base alle variazioni del tasso di riferimento determinato a norma dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni. In sede di liquidazione finale, purché le iniziative siano state realizzate nei termini prescritti dagli atti di concessione e dai nulla-osta, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle opere ammesse, possono essere concessi mutui suplementari non superiori al 75 % della maggiore spesa accertata.

I maggiori oneri sostenuti rispetto alle spese autorizzate devono essere dimostrati mediante presentazioni degli atti relativi alle gare di appalto ed alle eventuali revisioni dei prezzi in corso d'opera, nonché delle fatture comprovanti l'effettiva spesa sostenuta. Per le opere eseguite in economia, i maggiori oneri sono determinati in base alla differenza fra la spesa ammessa e la spesa risultante dall'applicazione del prezziario regionale in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

Art. 5 - *Ammortamento dei mutui e liquidazione del concorso negli interessi*. — L'ammortamento dei mutui ha inizio il primo giorno del semestre successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo e viene effettuato in rate semestrali costanti posticipate.

Il concorso sugli interessi, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse agevolato, viene erogato in unica soluzione, al valore attualizzato, in base ad appositi elenchi di richiesta di liquidazione prodotti dagli istituti ed enti mutuanti ».

Art. 6.

L'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, già modificato con l'articolo unico della legge regionale 9 marzo 1983, n. 14, è così sostituito:

« Art. 6 - *Presentazione delle domande ed ammissione alle agevolazioni contributive e creditizie*. — Le domande devono essere presentate alle associazioni intercomunali o alle comunità montane, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, competenti per territorio ed agli istituti od enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

La domanda, nella quale il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli interventi previsti non beneficiano di altre agevolazioni contributive o creditizie pubbliche, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) domanda per ottenere l'autorizzazione all'attuazione del programma di adeguamento degli scarichi, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, concernente integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;

2) progetto delle opere comprendente disegni, relazione tecnico-economica e computo metrico estimativo;

3) preventivi di spesa del macchinario e del materiale mobile;

4) certificato catastale od altra certificazione equivalente;

5) estratto di mappa relativo alle particelle sulle quali saranno eseguite le opere;

6) piano di utilizzazione aziendale (nei casi in cui è prescritta la concessione edilizia) previsto dalla legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme urbanistiche transitorie nelle zone agricole.

La concessione delle agevolazioni è deliberata dalle associazioni intercomunali o dalle comunità montane competenti per territorio.

L'accertamento finale di esecuzione delle opere e di effettuazione degli acquisti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico a norma dell'ottavo e nono comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319».

Art. 7.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è inserito il seguente articolo:

« Art. 6-*bis* - *Erogazione delle agevolazioni in corso d'opera.* — Le anticipazioni e le erogazioni in corso d'opera relative alle operazioni creditizie sono regolate dalla normativa generale sul credito agrario.

Erogazioni di acconti sui contributi in conto capitale possono essere disposte in corso d'opera, fino ad un ammmontare non superiore al 90% del contributo concesso, su richiesta corredata di una dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite a regola d'arte conformemente ai progetto ed alle eventuali varianti approvate.

Non sono ammessi stati di avanzamento di importo inferiore al 30% della spesa complessiva autorizzata con riferimento ai prezzi unitari ammessi.

Alle cooperative agricole e agli impianti consortili possono essere concessi anticipazioni di contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 60% del contributo concesso, riassorbibili con i successivi stati di avanzamento.

L'anticipata erogazione di contributi in conto capitale può essere disposta in base a richiesta del presidente della cooperativa o del consorzio corredata di una dichiarazione di inizio dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, contenente gli estremi della concessione edilizia e tutti gli altri elementi atti ad individuare i soggetti che eseguono i lavori nonché la data nella quale si prevede di ultimare le opere.

Nel caso in cui l'anticipazione del contributo in conto capitale attenga anche al macchinario ed al materiale mobile, la richiesta deve essere corredata anche di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal presidente della cooperativa o del consorzio, attestante che le consegne sono state iniziate ».

Art. 8.

L'art. 7 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Art. 7 - *Revoca delle agevolazioni.* — In caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e ove sia stata accertata l'insussistenza delle condizioni necessarie per la liquidazione delle agevolazioni, la concessione è revocata dall'associazione intercomunale o dalla comunità montana competente per territorio ».

Art. 9.

L'art. 9 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Art. 9 - *Norma di rinvio.* — Relativamente alle operazioni creditizie, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano, purché non in contrasto con essa, le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario nonché le norme di cui alla legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, concernente la disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura ».

Art. 10.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, si è inserito il seguente articolo:

« Art. 9-*bis* - *Approvazione delle varianti urbanistiche.* — Le varianti agli strumenti urbanistici che si rendono necessarie per l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, agli impianti disciplinati dalla presente legge, sono pubblicate ai sensi dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono trasmesse alla giunta regionale la quale, entro trenta giorni, può assumere la propria determinazione; trascorso tale termine le varianti si intendono approvate ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 ottobre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 novembre 1984.

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. 65.
Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e della legge 5 marzo 1982, n. 62, la presente legge disciplina le procedure per l'elaborazione, predisposizione ed aggiornamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi, definisce le competenze regionali e delega funzioni amministrative agli enti locali.

Art. 2.
Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi

1. Al fine dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, la Regione approva, con la procedura di cui agli articoli seguenti, il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.

2. Esso contiene:

a) la determinazione delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti da smaltire;

b) il rilevamento e la descrizione degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo, di innocuizzazione, di discarica controllata e degli impianti produttivi agro-industriali finalizzati allo smaltimento dei rifiuti e dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali;

c) la determinazione dei bacini ottimali per lo smaltimento in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti e alle soluzioni tecniche adottate;

d) l'individuazione dei metodi e degli impianti di smaltimento più idonei in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei rifiuti e dei fanghi e agli impianti esistenti;

e) l'individuazione delle zone, ed eventualmente dei siti ove localizzare gli impianti di smaltimento per ogni bacino di

utenza, ivi comprese le discariche controllate nonché le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali e dai processi di depurazione;

f) l'indicazione delle modalità di stoccaggio e delle specifiche tecniche e dimensioni degli impianti di smaltimento;

g) la definizione delle caratteristiche delle piattaforme specializzate per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

h) le modalità e i tempi per l'attuazione del piano stesso per la trasformazione delle autorizzazioni da provvisorie in definitive, per il rilevamento statistico dei dati e per la trasmissione delle informazioni;

i) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni definitive, per organizzazione dei servizi di smaltimento e per l'applicazione delle procedure di controllo;

l) l'indicazione dei sistemi più idonei tendenti a reciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;

m) la definizione dei sistemi degli impianti più idonei per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri o simili;

n) la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili nonché la definizione delle modalità per la loro gestione;

o) la previsione della costituzione di consorzi fra comuni anche con la partecipazione di comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti e dei fanghi, ai quali possono partecipare anche imprese singole ed associate.

3. Il piano può essere elaborato per stralci riferiti a parti organiche del territorio, a particolari categorie di rifiuti e/o a singole metodologie di smaltimento.

Art. 3.

Approvazione dello schema di piano regionale

Entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale elabora lo schema del piano di cui all'art. 2 e lo trasmette alla provincia.

Art. 4.

Formazione del piano

1. Sulla base dello schema del piano ed entro quattro mesi, le province, sentiti i comuni deliberano e trasmettono alla giunta regionale le proposte di piano di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente art. 2, relative al proprio territorio, con particolare riferimento alla eventuale individuazione dei siti.

2. Nella formulazione delle proposte di piano le province garantiscono la massima partecipazione dei soggetti interessati e comunque delle organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, degli istituti scientifici, delle associazioni per la protezione dell'ambiente e delle organizzazioni professionali e sociali.

Art. 5.

Approvazione del piano regionale

1. La giunta regionale, sulla base dello schema di piano e delle proposte avanzate dalle province, sentito il comitato di cui al successivo art. 10, trasmette all'approvazione del consiglio una proposta di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi.

2. In mancanza delle proposte delle province nel termine di cui al precedente articolo, la giunta regionale è tenuta comunque a trasmettere al consiglio la proposta di piano regionale entro i successivi due mesi.

3. Il consiglio regionale approva il piano con proprio atto deliberativo, sentiti i comuni nei cui territori sono individuate le zone di cui alla lettera e) dell'art. 2. Il pano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il piano può essere motivatamente modificato in ogni tempo con le stesse procedure e previo parere del comitato di cui al successivo art. 10.

5. Il consiglio regionale entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, adegua il piano, su proposta della giunta, sentito il comitato di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

Variante allo strumento urbanistico per la localizzazione dei siti idonei in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio dei rifiuti nonché quelli idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione del piano, i comuni interessati provvedono ad adottare varianti ai propri strumenti urbanistici per localizzare, all'interno delle zone indicate dal piano regionale, i siti idonei alla realizzazione degli impianti di trattamento e/o stoccaggio, temporaneo e definitivo, dei rifiuti e quelli idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

2. Le deliberazioni di adozione delle predette varianti seguono le procedure di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono trasmesse alla giunta regionale la quale, entro sessanta giorni, può assumere le proprie determinazioni, trascorso tale termine le varianti si intendono approvate.

3. Qualora i comuni non adottino la variante nel termine di cui al primo comma, provvederà in via sostitutiva la giunta regionale non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra. Tali varianti seguono il procedimento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono approvate dalla giunta regionale con la delibera di controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni presentate dai comuni e dai soggetti privati.

Art. 7.

Delega di funzioni amministrative alle province e ai comuni

1. E' delegato alla provincia l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, ivi comprese le discariche di prima categoria e di seconda categoria di tipo B così come definito nella deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

b) l'autorizzazione ad enti ed imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, ivi comprese le discariche di prima categoria e di seconda categoria di tipo B;

c) l'autorizzazione alla installazione ed alla gestione delle discariche controllate di prima categoria e di seconda categoria di tipo B e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera a);

d) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la trasmissione alla giunta regionale delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Le province per l'espletamento delle funzioni delegate si avvalgono per gli aspetti tecnici, del servizio multizonale di prevenzione della unità sanitaria locale del loro territorio.

2. A tal fine ciascun comune è tenuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 91, a fornire alle province tutte le informazioni a sua disposizione sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio.

3. E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) relativamente allo smaltimento di rifiuti inerti in discariche di seconda categoria di tipo A.

Art. 8.

Criteri generali per le deleghe

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 7 sono rilasciate in forma provvisoria con validità fino a sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi. Le autorizzazioni provvisorie dovranno essere rinnovate nei modi e nei termini previsti dal piano stesso.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alle province le autorizzazioni provvisorie rilasciate e quelle in corso di istruttoria, indicando altresì i criteri da osservare per il rilascio delle stesse.

Art. 9.

Autorizzazioni ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

1. Al rilascio delle autorizzazioni ad enti o imprese ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, ivi comprese le discariche di seconda categoria di tipo *C* e di terza categoria e, limitatamente alle autorizzazioni per discariche di terza categoria, visto il parere congiunto dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'istituto di ricerca delle acque del CNR, provvede la giunta regionale sentito il comitato di cui al successivo art. 10.

2. La giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale contenente:

a) il rilevamento statistico e la valutazione dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonchè i dati relativi all'importazione ed esportazione dei rifiuti tossici e nocivi;

b) il resoconto delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 10.

Comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi

1. Quale organismo di consulenza tecnica del consiglio e della giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge, è istituito il «comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi».

2. Il suddetto comitato collabora alla redazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi, all'espletamento delle competenze di cui al precedente art. 9, all'esercizio delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'ambito regionale.

3. Il comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi è nominato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composto:

a) dall'assessore preposto al settore, che lo presiede;

b) da un funzionario dell'unità operativa competente della giunta regionale con funzioni di segretario;

c) da un funzionario regionale competente in materia di inquinamento atmosferico;

d) da un funzionario regionale competente in materia di inquinamento idrico;

e) da un funzionario regionale del dipartimento affari giuridici;

f) da tre tecnici di aziende anche municipalizzate che operano per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi scelti su designazione delle aziende stesse;

g) da un tecnico di ciascuna provincia, da scegliere su designazione della stessa, fra gli operatori dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali;

h) da un ingegnere impiantista, un geologo, un chimico, un medico igienista e un ingegnere sanitario, esperti in materia, indicati dal consiglio regionale;

i) da un esperto nominato dalle categorie imprenditoriali maggiormente rappresentative;

l) da un esperto nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Alle riunioni del comitato partecipa un rappresentante per ciascuno dei comuni di volta in volta interessati.

5. I componenti del comitato restano in carica tre anni.

Art. 11.

Rimborso spese agli enti delegati e corresponsione di una indennità e rimborso spese a membri del comitato di cui al precedente art. 10.

1. La Regione rimborsa annualmente agli enti le spese inerenti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla presente legge.

2. Ai componenti il comitato, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 lorde per ogni riunione del comitato. Agli stessi componenti compete inoltre il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per il personale regionale della massima qualifica.

3. Ai dipendenti regionali compete il trattamento di missione previsto per la qualifica di appartenenza dalla legge regionale.

Art. 12.

Finanziamento

1. Al finanziamento della spesa derivante dall'attuazione dell'art. 11, primo comma, si provvede con apposito stanziamento sul bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e seguenti.

2. Al finanziamento della spesa di cui all'art. 11, secondo comma, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 00720 del bilancio 1984 e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti iscritti dalle leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze addì 13 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 *ottobre* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *novembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. **66.**

Norme per l'erogazione dei contributi assistiti dal finanziamento statale aggiuntivo per l'anno 1984 (legge 17 maggio 1983, n. 217).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge si stabiliscono modalità e criteri di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti conferiti dallo Stato alla regione Toscana relativamente all'esercizio finanziario 1984, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2.

In conformità alle finalità indicate nell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i finanziamenti, di cui al precedente articolo, in aggiunta ai corrispondenti stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione della regione Toscana per l'anno 1984, sono destinati alla realizzazione di iniziative ed attività di interesse turistico, nonché alla costruzione, ammodernamento e riqualificazione di strutture turistiche e di impianti e servizi complementari al turismo.

Art. 3.

Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge le iniziative e gli interventi indicati nel precedente art. 2, che in particolare riguardino:

a) l'attuazione di iniziative e manifestazioni interessanti il movimento turistico;

b) la realizzazione di iniziative, impianti, attrezzature e servizi in campo turistico-culturale;

c) la costruzione, ammodernamento e potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche, situati in centri di turismo termale;

d) il perseguimento degli obiettivi indicati dal PRS, come specificati nel programma regionale degli interventi finanziari per l'anno 1984, relativo alla legge regionale 27 marzo 1980 n. 23, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 346 del 29 maggio 1984.

Art. 4.

I contributi saranno concessi ai soggetti indicati:

dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, art. 1, per le iniziative di cui al precedente art. 3, lettera *a*);

dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, art. 1, per le iniziative di cui al precedente art. 3, lettera *b*);

dalla legge regionale 24 ottobre 1974, n. 62, art. 1, per le iniziative di cui al precedente art. 3, lettera *c*);

dalla legge regionale 27 marzo 1980, n. 23, art. 1, e dal relativo programma regionale dei finanziamenti per l'anno 1984, allegato *C*), punto 3.2, per le iniziative di cui al precedente art. 3, lettera *d*).

Art. 5.

Saranno prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione dei contributi con le modalità di cui al successivo art. 6, le istanze presentate al presidente della giunta regionale entro e non oltre il 15 novembre 1984, relative ad iniziative ed interventi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state avanzate, nel corrente anno 1984, domande ai sensi delle leggi e dei provvedimenti indicati al precedente art. 4, e relativamente alle quali non sia stata concessa alcuna provvidenza regionale o di altri enti pubblici non economici. A tal fine le istanze dovranno dare atto, mediante apposita certificazione, degli estremi di presentazione delle domande suddette, ed essere corredate della documentazione a suo tempo ivi allegata.

Le istanze di cui al comma precedente, qualora i relativi lavori ed opere siano in corso di esecuzione, dovranno essere accompagnate da una attestazione rilasciata dal comune competente per territorio, nella quale sia indicata la data effettiva di inizio e lo stato di avanzamento dei lavori ed opere medesime.

Art. 6.

All'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, si provvede con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi, su proposta della giunta regionale, entro il 31 dicembre 1984.

La natura e la misura dei contributi sarà determinata con riferimento alle leggi e ai provvedimenti indicati nel precedente art. 4, ove previste, o, altrimenti, con la stessa deliberazione consiliare di assegnazione.

Ai successivi atti di liquidazione ed erogazione ai soggetti pubblici beneficiari dei contributi assegnati provvede la giunta regionale.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il consiglio regionale ripartisce la quota di stanziamento relativa alle iniziative ed agli interventi da realizzare da parte di soggetti privati, (indicando i singoli progetti da finanziare, fra le associazioni) intercomunali o comunità montane interessate per territorio. Le somme così ripartite sono vincolate alle destinazioni individuate nel provvedimento medesimo.

Le associazioni intercomunali e le comunità montane provvedono con propri atti deliberativi alla liquidazione ed erogazione dei contributi ai singoli soggetti, con le modalità fissate nella deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma.

Art. 7.

Al finanziamento degli interventi disciplinati dalla presente legge si provvede con le risorse provenienti dall'assegnazione dello Stato di L. 7.326.192.000 per l'esercizio finanziario 1984, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Entrata » e della parte « Spesa » del bilancio di previsione 1984 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni.

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 ottobre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 novembre 1984.

(6487)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227